

# Prepensionamento

## *rubrica legislativa*

È un termine all'ordine del giorno anche per il clero, quando si tenga presente la documentata accelerazione verso l'anzianità, che induce doverosamente a esaminare le prospettive della quiescenza giuridica, anche se di fatto il clero resta sempre impegnato secondo la sua vocazione apostolica.

Prepensionamento significa il diritto anticipato al trattamento pensionistico, che si può verificare per motivazioni varie: invalidità, infermità, dimissioni, ecc.

Limite la considerazione al prepensionamento, riconosciuto per aver raggiunto il minimo di servizio richiesto o, come si suole dire, per anzianità.

Tengo presenti le due categorie di sacerdoti interessati.

a) I sacerdoti con assicurazione presso l'Inps (non mi riferisco al Fondo Clero, che è una cosa a sé) possono ottenere la pensione di anzianità dopo 35 anni di versamenti all'Inps, anche se non hanno raggiunto l'età di 60 anni.

b) I sacerdoti con diritto a pensione statale raggiungono il diritto alla pensione normale dopo 20 anni di servizio (19 anni, 6 mesi e un giorno).

Una legge recente, in un breve capoverbo, ha introdotto una norma che farà molto parlare di sé, omogeneizzando il godimento della pensione per anzianità. Riporto il testo integrale:

«Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati (per i casi di quiescenza anticipati non Inps n.d.r.)... si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153» (art. 10 comma 7 della L. 79/1983).

L'art. 22 in parola prevede che gli iscritti all'Inps hanno diritto alla pensione, dopo 35 anni di contribuzione, a condizione che non prestino attività lavorativa subordinata. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vec-

chiaia.

Veniamo alle conclusioni, che sono un segnale di allarme per gli aspiranti al prepensionamento in parola.

1) Un insegnante di religione, che ottiene la pensione statale dopo 20 anni di insegnamento, non potrà percepire la pensione stessa fino al compimento di 65 anni di età (essendo questa l'età stabilita per il pensionamento statale di vecchiaia) qualora presti attività lavorativa subordinata, alla data della presentazione di domanda della pensione stessa.

2) Che cosa si intende per attività lavorativa subordinata?

Ogni attività che implichi un rapporto di lavoro dipendente, salvo si tratti di lavoro agricolo, di lavoro domestico, di lavoro autonomo o all'estero. Qui si apre la casistica.

Il problema è connesso alla natura giuridica dell'assegno di congrua. Il Consiglio di Stato afferma che l'assegno di congrua rappresenta il corrispettivo che lo Stato eroga per l'assolvimento di una funzione di assistenza religiosa avente riflessi sociali e rilevanza per l'ordinamento e la sfera degli interessi pubblici.

Quale la conseguenza?

È vero che, agli effetti della denuncia dei redditi, l'assegno di congrua è assimilato al reddito di lavoro dipendente, ma in se stesso può essere considerato come lavoro autonomo, tale cioè da non impedire che un sacerdote congruato possa percepire la pensione di anzianità.

Non c'è da meravigliarsi però, con i tempi che corrono, che al sacerdote congruato venga differito il pagamento della pensione di anzianità sia Inps, all'età di 60 anni, sia di Stato, all'età di 65 anni di età.

### **Proseguimento volontaria**

Norme più rigorose sono state introdotte a partire dal 1983 sia per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, sia per gli oneri relativi.

Resta possibile ottenere l'autorizzazione con un solo anno di contribuzione obbligatoria nell'ultimo quinquennio solo per chi si trova in questa condizione all'entrata in vigore della legge, limitatamente per i prossimi quattro anni.

D'ora in poi saranno necessari tre anni di contribuzione all'Inps, in qualità di lavoratore dipendente, nell'arco dell'ultimo quinquennio o cinque anni di contribuzione in qualsiasi epoca.

In compenso i maggiori oneri richiesti saranno valutati a tutti gli effetti, come se si proseguisse il rapporto di lavoro, così da poter ottenere una pensione Inps, superiore anche al minimo con tutte le rivalutazioni previste.

### Pensione clero

Per la pensione clero nessuna novità, salvo quella prevedibilmente amara, per l'aggiornamento dei contributi, da farsi con senso fraterno di solidarietà.



Si richiama una volta per tutte che, salve innovazioni legislative imprevedute, i contributi per il Fondo clero danno origine ad una pensione a sé, cumulabile anche con altro trattamento pensionistico (sia pure in questa ipotesi con la riduzione di un terzo).

Detti contributi non sono però mai oggetto di valutazione per altre pensioni. Cioè, per fare un esempio, un cappellano di ospedale non può chiedere che detti versamenti al Fondo clero siano congiunti con quelli a lui spettanti come cappellano al fine di aumentare l'anzianità di servizio agli effetti della pensione.

L'iscrizione al Fondo clero non ha quindi nessuna incidenza per la pensione di anzianità sia Inps sia statale o simili.

Beneauguro che la prevista riforma del sistema pensionistico non porti improvvise grandinate sul raccolto atteso giustamente come caparra dell'«Euge, serve bone...», che attendiamo insieme con gioia dal Signore.

## TUTTO PER LE CAMPANE E GLI OROLOGI



# Elettrobell

### **FORNITURA DI CAMPANE**

### **NOVITÀ**

**IL CAMPANILE ELETTRONICO**  
per Chiese sprovviste  
di campane

- *Comandi elettrici per campane*
- *Carillon elettronico reversibile*
- *Programmazione automatica di tutti i suoni feriali-festivi*
- *Costruzioni incastellature e accessori per campane*
- *Orologi da torre*
- *Quadranti di ogni tipo*

**INTERPELLATECI SENZA IMPEGNO!**

Elettrobell di Moretti Gian Carlo

Via Berlingeri, 94 - Casella postale n. 60 - Telef. (0144) 54 542 - 15011 ACQUI TERME (AL)